

N. 192 DI REP. FIDAL
DEL 20/06/23

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE

TRA

La FIDAL (Federazione Italiana Atletica Leggera), con sede in Roma, Via Flaminia Nuova n.830, C.F. 05289680588, P.Iva 01384571004, /Rea n.1302339 in persona del legale rappresentante Sig. Stefano Mei, autorizzato alla sottoscrizione della presente scrittura in forza di delibera adottata dagli organi amministrativi ("Federazione"); segreteria@pec.fidal.it

e

Il Dott. Sarino Ricciardello, nato a sant'agata di militello (ME) il 05/06/1966, residente in via breventani, n. 7, CAP 40100 Comune di bologna (bo). CF: RCCSRN66H05I199N("collaboratore"), P.Iva 02502300839. PEC: s.ricciardello-7295@pec.omceo.me.it

Premesso

- che la Federazione con delibera del Consiglio Federale n. 46 del 28/11/2022 avente ad oggetto Avvio attività progettuali:
 - 1) ha preso atto della nota del 17/10/2022 con la quale Sport e Salute spa ha inviato alla Federazione un prospetto riepilogativo dei contributi allocati, relativamente alle progettualità presentate per il potenziamento dell'attività sportiva di base, riportante quanto di seguito:
 - ✓ Linea 1-bambini e adolescenti per rafforzare il sistema sportivo: per il progetto denominato PISTA -PIANO SVILUPPO TALENTO;
 - ✓ Linea 2-over 65 e ceti fragili in moda da rendere lo sport accessibile a tutti: per il progetto denominato RUN CARD SILVER -SENIOR IN MOVIMENTO;
 - ✓ Linea 3-relativa a progetti scolastici e prescolastici e di avvicinamento delle famiglie allo sport: contributo di € 500.000 per il progetto denominato PORTE APERTE ALLO SPORT presentato congiuntamente alla FIDS, FIB, ASC e OPES;
 - ✓ Linea 4-motoria di base per rendere armonico e sano lo sviluppo delle giovani generazioni: per il progetto denominato RUN CARD YOUNG;
 - 2) ha affidato alla medesima Commissione, che ha predisposto i progetti assegnatari dei contributi da parte di Sport e Salute spa, costituita dai seguenti componenti
-Piero Allegretti - Laura Strati - Eusebio Haliti - Antonella Capriotti coordinata dal Consigliere Federale Simone Cairoli sotto la supervisione del Segretario Generale, il compito di:
 - a) elaborare indirizzi e linee guida per l'attuazione degli interventi progettuali, anche con riferimento ai rapporti con il territorio e con le istituzioni;
 - b) effettuare la ricognizione periodica e puntuale sullo stato di attuazione degli interventi, anche mediante la formulazione di indirizzi specifici sull'attività di monitoraggio e controllo delle ASD coinvolte;
 - c) esaminare, previa istruttoria, le tematiche e gli specifici profili di criticità segnalati dai Comitati Regionali e dal Consiglio Federale;

9

PK

d) sviluppare tutte le attività progettuali nel rispetto del cronoprogramma e del budget di ciascuna linea di intervento approvata;
e) effettuare il monitoraggio degli interventi e segnalare l'eventuale necessità di interventi idonei a garantire il rispetto dei tempi di attuazione;
f) trasmettere al Consiglio Federale, con cadenza quadrimestrale, una relazione sullo stato di avanzamento lavori del progetto.
Detta Commissione assumerà la denominazione di "Gruppo di Coordinamento dei Progetti".

3) ha delegato il Segretario Generale alla predisposizione dei bandi così come previsti nei progetti approvati, alle autorizzazioni di spesa nel rispetto delle modalità di rendicontazione previste da Sport e Salute spa e dei budget approvati, nonché del Regolamento di Amministrazione della FIDAL e alla sottoscrizione di contratti o atti ritenuti necessari per il raggiungimento di tutti gli obiettivi progettuali;

- che la Federazione ha la necessità di contrattualizzare i soggetti/Società necessari al raggiungimento degli obiettivi sopra richiamati;
- che il Collaboratore ha dichiarato di essere in possesso della professionalità, del know-how e dell'esperienza necessaria e idonea alla realizzazione dell'incarico oggetto del presente contratto, in base alla propria personale esperienza ed autonoma capacità lavorativa e organizzativa;
- che il Collaboratore, opportunamente informato in merito all'incarico che il Committente intende affidargli meglio specificato nel successivo art. 2, anche in considerazione della propria disponibilità di tempo, intende prestare la propria attività in forma autonoma e senza alcun vincolo di orario e presenza prestabilita, fermo restando il necessario coordinamento con il Committente in funzione delle esigenze organizzative dell'attività stessa;
- che le Parti dichiarano che non intendono instaurare in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e che la prestazione lavorativa sarà svolta in piena autonomia decisionale, professionale ed organizzativa, con esclusione esplicita di ogni assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del Committente;
- che il Collaboratore dichiara di essere titolare di partita IVA;
- che il servizio richiesto si risolve in una serie di prestazioni strumentali e funzionali (e perciò affidabili anche a collaboratori esterni) all'attività progettuale della Federazione;
- che il servizio non richiede, poste le modalità di espletamento che saranno più avanti delineate, l'impiego di mezzi organizzati;
- che il Committente verificata l'effettiva competenza del collaboratore in riferimento alle proprie esigenze intende avvalersi dell'opera del medesimo per le finalità indicate;

Ciò premesso le parti concordano quanto segue:

Articolo 1) Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto e forma con essa pattuizione espressa.

Articolo 2) Oggetto dell'incarico

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del c.c., un contratto di collaborazione di lavoro autonomo consistente nello svolgimento di una attività straordinaria e temporanea con le modalità ed i termini di seguito convenuti. Il collaboratore s'impegna a svolgere l'incarico che prevede attività di supervisione e coordinamento attività medico/sanitarie, definizione dei protocolli di osservazione medica e di supporto nella gestione e prevenzione degli infortuni per i progetti PISTA, RunCardYoung e RunCardSilver.

Articolo 3) Limiti dell'impegno

Il Collaboratore si obbliga a prestare la propria opera attraverso il proprio apporto personale e senza impiego di mezzi organizzati, per il tempo che sarà necessario in riferimento alla natura dell'incarico professionale ricevuto; quanto alle modalità ed ai criteri di svolgimento delle prestazioni, agirà con assoluta autonomia o indipendenza senza risultare soggetto a direttive di natura tecnica e/o organizzativa nonché a vincoli di dipendenza gerarchica da parte della Federazione, né di alcuno dei suoi organi, funzionari o dipendenti, fatto salvo il necessario coordinamento con il Segretario Generale della Federazione o la persona da questa delegata.

Articolo 4) Modalità di espletamento dell'incarico

Il Collaboratore sarà libero di autodeterminarsi le modalità di tempo e di luogo delle prestazioni richieste pur nel rispetto dei programmi di massima che verranno concordati d'intesa tra le parti, in occasione di apposite riunioni, nel quadro delle esigenze necessarie al raggiungimento del risultato prefissato. Avrà il solo obbligo di relazionare per iscritto, su richiesta del Segretario Generale della Federazione, circa le prestazioni effettuate ed i risultati ottenuti, il quale potrà predisporre specifiche verifiche su tale attività, per valutare il corretto svolgimento dell'incarico e la coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal "collaboratore" risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Segretario Generale potrà richiedere al "collaboratore" di integrare i risultati entro il termine che verrà concordato in base alle esigenze di integrazione e comunque non superiore a 30 giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempimento. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Segretario Generale potrà chiedere al "Collaboratore" di integrare i risultati entro il termine che verrà concordato in base alle esigenze di integrazione e comunque non superiore a 30 giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

Articolo 5) Utilizzo delle attrezzature federali

Le parti, nel quadro sopra delineato del rapporto autonomo a carattere continuativo, concordano che:

- il collaboratore non avrà obblighi di presenza né di orario presso la sede o gli uffici anche periferici della Federazione;
- all'uopo non sarà attivato alcun sistema di rilevazione o registrazione;
- potrà utilizzare, se ed in quanto le necessitassero, le strutture e le attrezzature della Federazione purché questo non avvenga in maniera continuativa e, in ogni caso, in modo di non interferire nelle ordinarie attività degli uffici;
- il collaboratore non sarà soggetto ad ordini o direttive di alcun dipendente o funzionario della Federazione, né a potere gerarchico di alcuno di essi.

Articolo 6) Impegni del collaboratore

Il collaboratore si impegna:

- a. a non divulgare con nessun mezzo (dichiarazioni, interviste giornalistiche e radiotelevisive, pubblicazioni, ect.) notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli;
- b. a svolgere con diligenza l'incarico affidatogli nel rispetto dei programmi e degli obiettivi concordati.
- c. durante il rapporto, e dopo le cessazioni dello stesso, il collaboratore, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico.

Articolo 7) Incompatibilità

Il collaboratore dichiara, sotto la propria responsabilità, con riferimento all'incarico ricevuto, di non avere ragioni ostative allo svolgimento dello stesso e di non trovarsi in alcuna incompatibilità prevista dalle norme vigenti

Articolo 8) Durata dell'incarico e facoltà di recesso

Il presente incarico decorrerà dalla data della sua sottoscrizione. Il collaboratore dichiara che il presumibile periodo necessario all'espletamento dell'incarico ricevuto sarà di undici mesi e, pertanto, riterrà di poter concludere la sua prestazione alla data del 31 gennaio 2024; data in cui il rapporto si intenderà, comunque, concluso senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione. Le parti convengono che l'apposizione del termine non costituisce espressa rinuncia del committente a risolvere anticipatamente il rapporto senza obbligo di motivazione alcuna ai sensi dell'articolo 2237 codice civile, facoltà che anzi viene riconosciuta esplicitamente al committente che potrà esercitarla previo preavviso di 60 giorni.

Ove la Federazione, ai sensi dell'articolo 2237 codice civile, intenda risolvere il rapporto prima di tale termine, il collaboratore avrà diritto al solo compenso nella proporzione che gli spetta per l'attività prestata sino a quel momento, essendo espressamente esclusa ogni altra forma di indennizzo, di rimborso e/o di risarcimento. Le parti pattizamente convengono a tal fine di ritenere l'attività svolta di uguale valore per ogni mese di durata dell'incarico

Ogni comunicazione che interesserà il presente accordo dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o tramite invio di posta elettronica certificata (Pec) dalle parti direttamente agli indirizzi in epigrafe indicati.

Articolo 9) Compenso

In considerazione del tipo di incarico affidato, le parti determinano forfettariamente in euro **12.000** (dodicimila/00) iva compresa il compenso onnicomprensivo per la prestazione resa.

Il Committente rimborserà al Collaboratore le spese vive sostenute per lo svolgimento della prestazione, quali, ad esempio quelle di vitto e alloggio preventivamente autorizzate. Il Collaboratore riepilogherà mensilmente le spese direttamente sostenute allegando la relativa documentazione di spesa. Il rimborso avverrà, previa ricevimento di regolare fattura, nei limiti previsti nei regolamenti della Federazione, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare. Stante la specifica caratteristica del presente rapporto, la Federazione non si assume alcun obbligo di indennità di preavviso o di anzianità, né assume alcun obbligo riguardante malattie, né di stipula di polizze assicurative per incidenti o infortuni in favore del collaboratore. Pertanto faranno capo a quest'ultimo tutti gli oneri in merito nonché la responsabilità riguardanti eventuali incidenti o infortuni che dovessero interessare lo stesso durante il periodo effettivo di collaborazione.

Articolo 10) Clausola risolutiva espressa

Costituisce clausola risolutiva espressa del presente atto, fermi i diritti di cui al secondo comma dell'articolo 8 del presente contratto e impregiudicate le ragioni ed azioni spettanti alla Federazione per il risarcimento dei danni conseguenti al verificarsi di una o più delle ipotesi qui previste:

- a) la mancata prestazione dell'attività richiesta dalla Federazione al collaboratore secondo i programmi concordati, qualora obiettivamente ciò si protragga per oltre 10 giorni senza giustificato motivo e/o comunque accordo con la Federazione;
- b) la violazione degli obblighi di correttezza e di segretezza;
- c) l'esecuzione negligente dell'incarico dalla quale sia derivato nocumento morale e materiale all'attività della Federazione.

Articolo 11) Modalità d'erogazione del compenso

A richiesta del collaboratore il compenso di cui al precedente punto 9) potrà essere corrisposto in rate mensili, posticipate, di pari importo, con pagamento a 30 giorni, dietro presentazione di fattura iva compresa. Il Collaboratore dovrà inserire in ogni fattura emessa il CUP J59I22001590001.

Articolo 12) Regolamentazione del rapporto

Il Collaboratore dovrà prestare la sua collaborazione personalmente, osservando i criteri di correttezza, diligenza e buona fede richiesti dalla natura delle prestazioni oggetto del contratto.

Articolo 13) Sicurezza sul lavoro

Al rapporto di collaborazione si applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, relativamente al tempo in cui la prestazione lavorativa si svolgerà nei luoghi di lavoro del Committente.

Il Collaboratore dà atto di essere stato informato circa le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute, di avere ricevuto istruzioni adeguate e di aver ricevuto la comunicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il Collaboratore si obbliga, conseguentemente, a prendersi cura della propria sicurezza, della propria salute e di quella delle altre persone su cui possano ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni.

Articolo 14) Presa visione documento di valutazione dei rischi

Il Collaboratore dichiara di aver preso visione del documento di valutazione dei rischi e delle relative misure riportate nel documento di valutazione aziendale del Committente redatto ai sensi degli artt. 28-29 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Articolo 15) Foro competente

Per ogni controversia relativa all'applicazione o interpretazione del presente accordo le parti concordemente indicano quale foro competente quello di Roma.

Articolo 16) Autonomia del rapporto

Il collaboratore, data la natura autonoma del rapporto, è libero di svolgere ulteriori attività professionali.

Articolo 17) Elezione di domicilio



Il collaboratore dichiara di eleggere domicilio ai fini del presente contratto, dei rapporti ed obbligazioni inerenti e conseguenti ad esso, in via esclusiva all'indirizzo riportato in epigrafe al presente contratto.

Articolo 18) Modifiche al presente accordo

Le parti convengono che ogni modifica al presente contratto dovrà necessariamente rivestire la forma scritta, la disapplicazione anche reiterata di una o più clausole del presente contratto non costituisce abrogazione tacita.

Articolo 19) Consenso al trattamento dei dati personali

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 così come adeguato al Regolamento (UE) Generale sulla Protezione dei dati n. 679/2016 dal D.lgs n. 101/2018, le parti dichiarano di essere state informate circa l'utilizzo dei dati personali che verranno utilizzati nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini della esecuzione del presente atto.

Le parti dichiarano altresì che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione degli archivi elettronici o cartacei di detti dati.

Ai sensi della legge indicata, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.


Sottoscrivendo il presente atto le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 della richiamata normativa ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previsti dal D.Lgs 196/2003. e del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali

Articolo 20) Registrazione del contratto

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso e le spese di registrazione saranno a carico della parte che con il suo comportamento ne avrà dato motivo.

Roma 1 marzo 2023

La Federazione




Il Collaboratore



Le parti espressamente dichiarano che ogni clausola e patto del presente contratto è stata oggetto di trattativa individuale e, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 codice civile, dichiarano di approvare espressamente le clausole di cui: sub 4 (Modalità di espletamento dell'incarico), 5 (Utilizzo delle attrezzature federali), 6 (Impegni del collaboratore), 7 (Incompatibilità), 8 (Durata dell'incarico e facoltà di recesso), 9 (Compenso), 10 (Clausola risolutiva espressa), 11 (Modalità d'erogazione del compenso), 15 (Foro competente), 16 (Autonomia del rapporto), 18 (Modifiche al presente accordo), 19 (Consenso al trattamento dei dati personali)

Roma 1 marzo 2023

La Federazione



Il Collaboratore

